

Si tratta di un'attività di volontariato completamente autofinanziata dai componenti del gruppo, che ha la finalità di reperire risorse alternative all'inserimento in comunità, da mettere a disposizione dei Servizi preposti per legge a decidere sul singolo minore.

Conformemente alle linee di indirizzo contenute nel protocollo sperimentale regionale, fino ad oggi l'associazione di volontariato aderente ha ricevuto circa 80 segnalazioni di minorenni adottabili o da collocare in affidamento. Per 40 casi il gruppo ha fornito una risorsa (per minori portatori di gravissimo handicap o di età superiore ai 12 anni).

Affidamento familiare di neonati

Si rivolge a minori da zero a 24 mesi, che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia e per i quali è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria, disponibile a farsi carico del bambino fino a quando potrà tornare nella famiglia di origine o sarà inserito in una famiglia adottiva.

E' opportuno specificare che per la maggioranza di questi minori è pendente una procedura presso il Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che offre la disponibilità per l'accoglienza di un neonato, ha una particolare competenza, dovendo essere in grado di gestire bene la propria emotività e al tempo stesso capace di compiere il processo di distacco dal bambino in modo tale che al piccolo si apra ad una nuova prospettiva, su una linea di continuità che gli permetta di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari.

Gli affidatari dovranno anche documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, collaborare con gli operatori del servizio sociale e sanitario nella realizzazione dell'inserimento e partecipare agli incontri con i genitori naturali e gli eventuali parenti, secondo il progetto formulato dal servizio sociale.

Vista la delicatezza dell'intervento non è possibile accogliere più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti nella stessa fascia di età).

Occorre segnalare che l'affidamento dei neonati è stato istituito dal Comune di Torino, quale alternativa all'inserimento in comunità, già nel novembre 1995, e successivamente, in considerazione della sua validità, è stato rilanciato, attraverso la definizione di concreti strumenti per la sua stabile attivazione.

Nel 2001, infatti, sono state concordate le modalità e procedure di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Minorile e definite con specifica convenzione tra il Comune e le ASL cittadine, le modalità organizzative e di integrazione per la realizzazione di tali affidamenti.

In termini operativi, un’equipe di educatori dipendenti del Comune, cura gli incontri tra il bambino e la famiglia naturale, effettuando l’osservazione del rapporto genitori-bambino e assicurando nel contempo azioni di supporto alle famiglie d’origine e agli affidatari.

Gli incontri si svolgono abitualmente in luogo neutro o comunque protetto. Qualora sia praticabile e opportuno, possono essere anche svolti presso la famiglia d’origine, per facilitare il compito di osservazione e sostegno alla genitorialità da parte dell’educatore.

L’equipe educativa collabora con gli operatori del Servizio sociale e dei Servizi sanitari che hanno in carico il caso, al fine di raccogliere gli elementi utili per le decisioni che l’Autorità Giudiziaria dovrà assumere.

Liguria: sintesi del regolamento ad oggetto “Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori”

Il regolamento di cui al titolo si rende necessario in vista anche del superamento degli Istituti per minori previsto dalla Legge 149/2001 entro il 31-12-2006. La Regione, con la legge 21/88, ha già disposto il superamento di ogni forma di istituto prevedendo comunità alloggio e comunità educative assistenziali ma restano da definire ulteriori tipologie di accoglienza con i relativi standard strutturali e gestionali.

Il provvedimento si articola in tre titoli:

- a. il titolo primo definisce i servizi residenziali;
- b. il titolo secondo definisce i servizi semi residenziali;
- c. il titolo terzo definisce i progetti per l’autonomia, le comunità genitore/bambino e le reti di famiglia.
- d.

A. servizi residenziali

Comunità Educative Assistenziali

Comunità Educative Assistenziali, vengono accolti minori a ciclo continuativo 24 ore su 24 e per la gradualità delle funzioni svolte e per la tipologia dei minori accolti si articolano in:

Comunità Educative ad alta intensità: caratterizzate per la capacità di accoglienza di minori, di norma 10, con gravi problemi di ordine socio educativi e portatori di disagi profondi.

Comunità Educative a media intensità: caratterizzate per la capacità di accoglienza di minori, di norma dieci, con problemi familiari e di ordine socio educativo di intensità meno elevata.

Comunità Educative di pronta accoglienza: caratterizzate per la capacità di accoglienza di minori, di norma dieci, per i quali si rende necessario provvedere ad un allontanamento urgente dal nucleo familiare.

Comunità Educative 0-6 anni: caratterizzate per la capacità di accoglienza di minori, di norma dieci, di età inferiore ai sei anni.

Case famiglia per minori

Case famiglia per minori sono luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai servizi. L'attività è di norma svolta presso l'abitazione della famiglia o in ambiti che mantengano comunque i caratteri della civile abitazione.

Le Case Famiglia sono individuate nel modo seguente:

- a. Casa famiglia per minori su base professionale: famiglie, idonee all'affido, che svolgono, su base professionale, l'accoglienza di minori con problemi, con la corresponsione di una tariffa per ciascun minore accolto. La famiglia accogliente deve essere inserita in un ente legalmente riconosciuto con caratteristiche O.N.L.U.S. (associazione, cooperativa, etc) che garantisce la formazione continua dei propri associati. Il numero dei minori accolti è di norma cinque, esclusi i figli della coppia. Sono necessari requisiti di professionalità che possono essere assolti dalle figure famigliari (se uno o entrambi siano in possesso di titolo adeguato) e da un educatore esterno, a carico della famiglia, per almeno dieci ore settimanali.
- b. Casa famiglia per minori su base non professionale: si avvale di famiglia "volontaria", idonea all'affido, a cui non vengono richiesti requisiti professionali, a carico invece del servizio inviante e alla quale viene riconosciuto un contributo per le spese d'accoglienza dei minori definito concordemente tra il servizio inviante e la famiglia. Il numero di minori accolto è di tre esclusi i figli della coppia.

B. Servizi semi residenziali

Centri Socio Educativi Diurni

I Centri Socio Educativi Diurni sono luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine:

- a. Svolgono la loro funzione sia in senso preventivo all'allontanamento dalla famiglia sia per ragazzi in uscita dai percorsi di tutela residenziale.
- b. Garantiscono il supporto ad alcune funzioni tipiche della famiglia, (aiuto scolastico, utilizzo del tempo libero, etc) e l'accompagnamento protetto durante la giornata (con eventuale somministrazione di pranzo e/o cena) sviluppando azioni di integrazione socio educativa.
- c. Accolgono minori di età compresa tra i sei e i diciassette anni, divisi per fasce di età, secondo la metodologia definita nel progetto del servizio ed è aperto, di norma, 11 mesi all'anno, prevalentemente durante la fascia pomeridiana, per un numero minimo di quattro ore giornaliere. Può essere previsto, oltre le quattro ore di apertura, il servizio pasto.

Centri di aggregazione

I Centri di aggregazione costituiscono una offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, per minori i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero. La loro funzione è anche quella di “luoghi sicuri” dove proporre attività aggregative a sfondo sociale. Sono aperti di norma 11 mesi all'anno ma possono anche strutturarsi come centri di proposta per il periodo estivo o per le vacanze scolastiche. L'apertura è prevista per un minimo di 4 ore giornaliere e non è necessario il servizio pasto. L'accesso ai centri, su richiesta della famiglia o dei servizi, è permesso per tutte le fasce di età dei minori a partire dai sei anni ed è possibile una organizzazione variabile a seconda delle esigenze del territorio (per fasce di età o per gruppi di interesse).

C. Progetti per l'autonomia

Si definiscono “progetti per l'autonomia” i servizi a bassa intensità assistenziale che sono funzionali al processo di tutela nel momento di dimissione dell'adolescente/giovane dai

percorsi assistenziali precedenti. I progetti per l'autonomia aiutano lo sviluppo della capacità dell'adolescente/giovane di auto-gestirsi, insistono sulla creazione di reti territoriali che possano essere di aiuto nella fase di reale e definitivo affrancamento dall'esperienza assistenziale precedente.

Comunità Genitore/Bambino

Le Comunità Genitore/Bambino accolgono di norma gestanti anche minorenni e/o nuclei familiari monoparentali, rispondono al bisogno di protezione e sostegno delle capacità genitoriale e tutela dei minori attraverso:

- a. risposte residenziali;
- b. collaborazione con i Servizi di riferimento nella definizione del bisogno e delle risorse del genitore e del minore/i;
- c. supporto educativo,
- d. avviamento ed accompagnamento ai percorsi di autonomia.

Oltre alla Comunità Genitore/Bambino, possono essere attivati appartamenti per la famiglia quali strutture in grado di accogliere, per un periodo di tempo limitato, nuclei famigliari in uscita da percorsi residenziali di strutture di accoglienza ad alta intensità assistenziale, con l'obiettivo di costruire una sequenzialità del percorso di tutela verso l'autonomia dei nuclei familiari.

Le tipologie sopra illustrate possono comprendere anche una tipologia di accoglienza finalizzata all'autonomia denominata Comunità per l'autonomia. Intese tra Ente Pubblico, Reti familiari ed Enti gestori possono prevedere anche sperimentazioni di altre forme di accoglienza, con intensità graduata, o pronta accoglienza, per le situazioni in cui minore/genitore debbano disporre di una accoglienza immediata.

Il numero massimo di nuclei accolti nella Comunità non può essere superiore a otto e il numero massimo di nuclei accolti nell'appartamento per la famiglia non può essere superiore a quattro.

Reti di famiglia

Le reti di famiglie sono espressioni aggregate di famiglie orientate all'accoglienza e alla cura di situazioni di disagio che coinvolgono minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela da parte della famiglia di origine. Le reti sono generalmente composte da famiglie legate da un vincolo associativo con l'obiettivo di creare una cultura del rispetto dei

diritti dei minori e del potenziamento delle famiglie disponibili all'affido creando anche percorsi di formazione per le famiglie stesse.

Le famiglie che compongono la rete sono disponibili all'affido o a forme di sostegno differenti (affido diurno, appoggio ad altri affidi, forme di aiuto alla famiglia di origine etc.) Per le famiglie affidatarie si rende necessario il possesso dell'idoneità all'affido.

Case Famiglia per giovani e adulti

Alle Case Famiglia per giovani e adulti si applicano i requisiti per le case famiglia per minori prevedendo anche la compresenza di più famiglie.

Ai fini autorizzativi non si debbono pertanto applicare alle Case Famiglia i requisiti per le residenze turistiche.

Personale

Il personale che opera nei servizi per i minori deve essere in possesso del titolo di educatore o titoli equipollenti o, in alternativa, in possesso di diploma di scuola media superiore, con una anzianità di servizio documentata almeno triennale nelle strutture per minori o equipollenti, a titolo remunerativo con esclusione del servizio prestato a titolo di volontariato.

Ogni struttura deve dotarsi di un coordinatore, in possesso di una laurea in discipline socio psico pedagogiche, o del titolo di educatore con tre anni di esperienza documentata o, in alternativa, con operatori in possesso di diploma superiore, con una esperienza professionale di coordinamento almeno triennale nelle strutture per minori o equipollenti. Il coordinatore è di norma individuato tra gli educatori presenti nei servizi; nel caso sia una figura esterna, la sua attività può svolgersi nel coordinamento massimo di due servizi.

I requisiti del provvedimento si applicano alle strutture di nuova realizzazione, per le strutture già funzionanti l'adeguamento è da effettuarsi entro il 31-12-2010; a tale data anche il personale dovrà essere in possesso dei titoli previsti, fatte salvo forme di eventuale sanatoria da adottarsi per il personale che opera nelle strutture alla data di approvazione del provvedimento.

Lombardia: la tutela del minore ed il riordino della rete dei servizi*La legge regionale per i minori*

Regione Lombardia con la legge 34 del 23 dicembre 2004 “Politiche per i minori” si è dotata di uno strumento quadro che affronta tutto il percorso di crescita del minore con un approccio globale e unitario nel quale le diverse fasi dello sviluppo sono momenti all’interno di un continuum

Alcuni temi importanti quali la centralità della famiglia come primo ambito educativo, la libera scelta dell’utente tra agenti pubblici e privati, la valorizzazione della progettualità innovativa e la sua integrazione con il sistema trovano riscontro nell’articolato.

La vera forza della legge sta nell’essere una legge non settoriale sulle politiche a favore dei minori.

Per la prima volta vengono ricomprese in un testo organico, le politiche settoriali rivolte ai minori, sociali sanitarie ed educative, al fine di promuovere lo sviluppo di politiche integrate in tutti i settori della vita sociale.

La legge, riconduce al sistema complessivo dell’offerta le qualificate iniziative sostenute nella loro fase sperimentale dalla legge regionale 23/99 “ Politiche regionali per la famiglia”, che hanno visto le famiglie soggetti attivi.

Viene ridisegnato il sistema degli interventi sociali, socio sanitari e sanitari; in particolare viene superata la troppo rigida e ormai vetusta classificazione degli interventi sociali in preventivi o riparatori che individuano un approccio al minore di tipo assistenzialistico e quindi poco rispettoso dell’unitarietà della persona. Non è il disagio che deve essere al centro delle politiche minorili (prevenzione/riparazione) ma la promozione del benessere.

In questa legge si pongono le basi per il graduale superamento dell’attuale sistema autorizzativo, ancora improntato ad una rigida standardizzazione, attraverso la previsione di una rivisitazione dei requisiti organizzativi e strutturali dell’offerta sociale con l’introduzione di opportuni indicatori di processo e di risultato per la valutazione della qualità.

In legge vengono inoltre istituiti:

- il Comitato di coordinamento regionale: strumento individuato per attivare in modo sinergico le competenze espresse dalle diverse Direzioni Generali della Regione, che

deve dare pareri sugli atti che vengono assunti dalla Giunta Regionale relativamente a tutte le politiche che coinvolgono i minori

- l'Osservatorio regionale sui minori che attraverso la lettura dei fenomeni che caratterizzano la realtà minorile, ha il compito di fornire strumenti di orientamento delle scelte strategiche regionali.

Il riordino della rete dei servizi di accoglienza residenziale per minori

Due sono i provvedimenti innovativi adottati dalla Regione Lombardia per il riordino della rete d'offerta dell'accoglienza residenziale per i minori: la deliberazione n. del 23 febbraio 2005 con cui vengono date le definizioni delle diverse tipologie d'offerta, requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento, e la deliberazione con cui si fissano i criteri per l'accreditamento, da parte dei Comuni, di tali unità d'offerta.

La rete si compone delle seguenti tipologie:

Comunità educative

Sostanzialmente vengono ridisegnate le comunità alloggio già normate dal 1988, si caratterizzano per la loro gestione da parte di educatori professionali (che abbiano conseguito il titolo di educatore professionale o che siano laureati in Scienze dell'educazione/formazione) con il ruolo di coordinatori, e di operatori socio educativi con il ruolo di accompagnamento ed educazione del minore. Dal punto di vista strutturale devono avere le caratteristiche della civile abitazione e non possono accogliere più di 10 minori.

Comunità familiari

Vengono introdotte nella rete, accogliendo istanze e sperimentazioni realizzate sul territorio nel corso degli ultimi anni, sorte dal tessuto sociale in ottica sussidiaria, in genere da forme diversificate di associazionismo familiare che spesso hanno già sperimentato la strada dell'affido familiare ed hanno saputo cogliere i segnali di nuovi bisogni proponendo una nuova realtà di accoglienza., Sono realizzate, presso le proprie abitazioni, da famiglie che assumono la piena responsabilità educativa dei minori accolti: la famiglia rappresenta un importante valore aggiunto offrendo, rispetto alle altre forme di accoglienza, un'esperienza significativa di riferimento per la costruzione dei rapporti affettivi.

La famiglia è supportata dalla presenza quotidiana di un educatore che aiuta nelle scelte educative e gestionali nonché da eventuali altri operatori, con competenze specifiche, che

possono intervenire in relazione a specifiche difficoltà o patologie. E' introdotta obbligatoriamente la supervisione attraverso un operatore qualificato.

Le Comunità familiari possono accogliere fino a 6 bambini

Alloggi per l'autonomia

Questa tipologia è destinata a giovani, anche in prosieguo amministrativo, che hanno raggiunto la maggiore età e per i quali è necessario un accompagnamento verso l'autonomia.

Ogni appartamento può accogliere un massimo di tre giovani, deve essere garantito il coordinamento delle attività e deve essere presente un operatore socio educativo almeno part-time.

Dal punto di vista strutturale sono previsti i requisiti vigenti per le civili abitazioni.

Emilia-Romagna: la figura di sistema e l'esperto giuridico in diritto minorile e della famiglia

La Regione Emilia-Romagna, in una situazione caratterizzata da incremento dei minori in carico ai servizi sociali e da riduzione delle risorse a disposizione degli Enti locali, ha ritenuto opportuno contribuire al rafforzamento dei servizi sociali e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza anche mediante la promozione di due nuove figure professionali in grado di contribuire a rendere più efficiente il sistema dei servizi per i bambini e gli adolescenti e di innalzare livelli di tutela a loro garantiti.

Queste due figure professionali sono: la figura di sistema e l'esperto giuridico in diritto minorile e della famiglia.

1. La figura di sistema

L'esigenza di una figura di sistema nasce dalla necessità di integrare i vari interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, dal bisogno di fare rete e di valorizzare le risorse destinate ai bambini e ai ragazzi.

L'obiettivo principale sta infatti nel mettere in relazione l'area educativa, scolastica, sociale, sanitaria, culturale, ricreativa, sia nel pubblico che nel terzo settore, e attivare una contaminazione dei linguaggi e delle culture dei servizi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse

umane ed economiche e superando le tendenze alla autoreferenzialità e alla settorializzazione. L'uso irrazionale delle risorse e delle competenze (sovrapposizioni, contrasti, mancate collaborazioni etc) si riflette negativamente sulle possibilità per bambini e famiglie di superare le proprie difficoltà, comportando una loro eccessiva permanenza nel circuito di sostegno dei servizi pubblici e privati e appesantendo gli oneri che la comunità è chiamata a sostenere.

La Regione Emilia-Romagna ha così voluto introdurre una figura di sistema in ogni zona socio-sanitaria perché si dedicasse all'integrazione progettuale della programmazione infanzia e adolescenza nell'ambito d'intervento del piano di zona.

Il ruolo della figura di sistema può essere ricoperto da operatori che, dopo aver trascorso un lungo iter professionale nei servizi educativi, scolastici, sociali, sanitari, ricreativi, possono poi dedicarsi maggiormente alle tematiche programmatiche integrate e a sollecitare e promuovere collaborazioni con tutti i terminali che nel territorio si occupano d'infanzia e adolescenza.

In sintesi, la figura di sistema:

- è il referente dell'area infanzia e adolescenza all'interno del Piano di zona, ne cura la proposta e attiva il monitoraggio della fase attuativa, mette in relazione i progetti del Piano di zona;
- facilita il raccordo tra le varie progettazioni che interessano l'infanzia, l'adolescenza e il supporto alla genitorialità;
- agisce e promuove l'integrazione dei progetti per l'infanzia e l'adolescenza, che si realizzano sul territorio. E' un punto di riferimento ed elemento di raccordo per chi progetta. Agevola il dialogo fra i progettisti di ambito educativo, sociale, sanitario, culturale e scolastico;
- armonizza ed integra tutte le azioni derivanti dall'attuale quadro legislativo per l'infanzia e l'adolescenza (leggi nazionali: 104/92, 285/97, 451/97, 328/2000, 53/2003, decreto legislativo 286/98; leggi regionali: 40/1999, 1/2000, 26/2001, 12/2003, 10/2004, 5/2004, 8/2004, 29/97, piani provinciali di tutela e di accoglienza, protocolli provinciali d'intesa per l'integrazione scolastica);
- è in relazione col coordinamento pedagogico e nei tavoli di coordinamento provinciali per l'infanzia e l'adolescenza e partecipa prevalentemente agli incontri che hanno in agenda tematiche educative trasversali alle aree sanitarie, sociali e educative;

- è inserita nei gruppi tecnici provinciali dove si originano i progetti in materia di infanzia ed adolescenza (coordinamento pedagogico provinciale, coordinamenti in materia di tutela e accoglienza)
- è attivatore o elemento di supporto per progettazioni di ampio respiro (scambi interprovinciali, interregionali, internazionali, progetti europei...);
- è promotore del sistema integrato di servizi educativi, ricreativi e scolastici...;
- è in rapporto con le associazioni delle famiglie per sostenere l'integrazione dei bambini e ragazzi disabili e la progettualità tra i diversi servizi coinvolti.

Atti di riferimento:

- Programma finalizzato “Azioni di coordinamento nell’ambito degli interventi di qualificazione scolastica socioeducativi, socioassistenziali e sociosanitari a favore dell’infanzia e della adolescenza” in Delibera di Consiglio regionale 615 del 16/11/2004
- Determinazione del responsabile del servizio politiche familiari infanzia ed adolescenza 18597 del 20/12/2004.

2. L'esperto giuridico in diritto minorile e della famiglia

L'esigenza di potere disporre di un esperto giuridico nell'ambito dei servizi sociosanitari è nata dal fatto che negli ultimi anni si è profilata una forte accelerazione della produzione normativa nell'ambito del diritto di famiglia, dei rapporti tra amministrazione e giurisdizione, e la necessità della attuazione delle convenzioni internazionali e la tutela dei bambini ed adolescenti.

Tutto ciò richiede ai servizi competenze sempre più adeguate in materia giuridica a supporto degli operatori sociosanitari ed educativi che, occupandosi di tutela e cura dei minori, sono chiamati a fornire risposte certe e rapide e a compiere scelte di grande responsabilità, con forti implicazioni giuridiche per la tutela dei minori e delle loro famiglie. In alcuni casi gli operatori ed i servizi si trovano esposti ad un uso spregiudicato degli strumenti massmediatici e sempre più frequentemente devono relazionarsi con avvocati di fiducia delle famiglie da loro assistite.

In risposta a tale situazione, la Regione ha scelto di attivare una nuova figura professionale stabilmente presente all'interno dei servizi, che affianchi gli altri operatori socio-sanitari, assicurando un qualificato apporto giuridico in diritto minorile e della famiglia. Tale figura

deve conoscere le normative e le leggi, e saperle interpretare correttamente e spesso “evolutive”, fornendo agli operatori quelle indicazioni di tipo giuridico che permettano loro di connotare le proprie attività e scelte professionali in piena congruenza con le opportunità ed i vincoli offerti dalla legislazione ed assicurando il massimo di tutela possibile per i minori.

È stato così attivato un corso di formazione della durata di 600 ore riservato a laureati in giurisprudenza, già dipendenti o collaboratori delle amministrazioni che si occupano di tutela dei minori, con l’obiettivo di conferire agli aspiranti esperti una buona sensibilità in materia psico-socio-pedagogica ed di approfondire le conoscenze in materia di diritto minorile e della famiglia (sotto il profilo amministrativo, civile, penale). La formazione è stata completata con uno stage presso un servizio socio-sanitario.

In sintesi, tra i compiti specifici dell’esperto, vi sono:

- il supporto al lavoro integrato interistituzionale, secondo le modalità della condivisione delle problematiche lavorative;
- il potenziamento dell’efficacia e tempestività degli interventi degli operatori nelle situazioni di emergenza, anche promuovendo il pieno utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa;
- il sostegno agli operatori socio-sanitari nei rapporti interistituzionali, assicurando la correttezza del loro operato sotto il profilo normativo;
- la cura della correttezza e legalità nelle relazioni tra enti e mass-media, anche con la promozione delle opportune iniziative per la corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi;
- la diffusione della cultura della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in armonia con quanto affermato dalla normativa nazionale ed internazionale.

Atto di riferimento

- Delibera di Giunta regionale 2659 del 24 /11/03 “Finanziamento a favore della Azienda Usl Città di Bologna per l’attuazione di un corso per esperti giuridici per la tutela dei minori e delle loro famiglie”

Per entrambe le figure in via di sperimentazione la Regione Emilia-Romagna curerà la formazione permanente ed attuerà il monitoraggio delle esperienze effettuate al fine di fornire successive indicazioni per mettere a punto e perfezionare gli strumenti e le soluzioni

organizzative da adottare. Agli esperti giuridici verrà assicurata anche la supervisione.

Marche: stato di attuazione della l. 149/01 (tutela minori)

Normativa regionale vigente: L.R. 8/94 concernente finanziamenti ai Comuni per le spese sostenute per interventi socio-assistenziali residenziali a favore di minori italiani e stranieri residenti in situazioni familiari multiproblematiche nonché ai minori stranieri non accompagnati - D.G.R. 869/03 "Interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge 184/83 e successive modificazioni"

Affidamento Familiare

Con la D.G.R. n.869 del 17.6.03 "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modifiche", in analogia con la succitata D.G.R. n. 1896 del 29.10.02, in materia di adozione, si è disposto che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di affidamento familiare, le zone sanitarie territoriali e i Comuni provvedessero alla designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione, a livello dei 24 ambiti sociali territoriali individuati dal Piano sociale regionale, delle equipe integrate d'ambito per l'affidamento familiare e alla sottoscrizione di protocolli metodologici ed operativi per l'organizzazione e la gestione del servizio.

Nell'allegato dell'atto sono stati individuate le competenze di tutti i soggetti coinvolti sia a livello regionale che territoriale.

Le associazioni e le reti di famiglie affidatarie fanno parte integrante dell'equipe integrata per l'affidamento familiare.

Servizio di sostegno alle funzioni educative familiari genitoriali

La L.R. del 13 maggio 2003 n.9 "Disciplina per la realizzazione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" alla lettera b, comma 6, art.7 individua servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per

particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali.

I servizi possono essere realizzati da educatori la cui professionalità è individuata dall'Ente Locale proponente in base ai requisiti del regolamento attuativo della L.R. 9/03, o da famiglie individuate sempre dall'ente proponente, che offrono garanzie di capacità educativa.

Per l'attivazione dei succitati servizi educativi domiciliari, con D.G.R. n.1215 del 19.10.04 sono stati finanziati progetti informativi/formativi destinati a famiglie, reti formali ed informali di famiglie, disposti a prendersi cura di minori in situazioni d'emergenza della famiglia d'origine.

Tali progetti dovranno creare sul territorio reti stabili per il sostegno alla famiglia sia nella quotidianità che in situazioni di emergenza (reti informali, gruppi di volontariato, enti locali in collaborazione con il terzo settore, banche di persone disponibili, gruppi di mutuo aiuto)

Riqualificazione delle strutture residenziali per minori

Nella regione Marche non sono presenti istituti per minori.

Con la L.R. "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" n.20 del 6.11.02 e regolamento attuativo n.1 del 25.2.2004 sono state individuate quattro tipologie di comunità per minori (e comunità familiari per minori, comunità educativa per minori, comunità di pronta accoglienza per minori, comunità alloggio per adolescenti) stabiliti i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento a garanzia della qualità delle prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie erogate.

Entro il 31.12.2005 tutte le strutture per minori dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio ed essere in possesso dell'autorizzazione e l'accredimento.

Nelle Marche vi sono 62 comunità residenziali. Il totale dei minori ospiti in comunità familiari sono 82, in comunità educative sono invece ospitati 160 minori.

Umbria: il sistema dei servizi per la tutela del minore

Con DGR n. 1740 del 25/10/2005 è stato approvato il regolamento regionale: “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture e dei Servizi Sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore”.

La Regione Umbria ha programmato negli ultimi anni, all’interno del più ampio scenario del Piano Sociale regionale, una serie di interventi tesi a costruire un sistema di tutela e protezione dei minori attraverso strumenti normativi ed indirizzi che mirano a realizzare i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze:

- promuovendo l’espansione, la diversificazione e l’integrazione del sistema dei servizi dell’infanzia per offrire maggiori opportunità educative ai bambini e agli adolescenti;
- sostenendo il ruolo e le funzioni delle famiglie con azioni di sostegno alla genitorialità;
- sostenendo la pratica dell’affidamento familiare e dell’adozione nazionale ed internazionale;
- contrastando e prevenendo il fenomeno del maltrattamento e della violenza sui bambini attraverso l’elaborazione di Linee di indirizzo regionali tese ad individuare azioni ed interventi per la sensibilizzazione e la rilevazione di tale fenomeno;
- prevedendo percorsi per la protezione e la presa in carico di minori vittime di violenza;
- progettando interventi per i minori stranieri, in particolar modo per quelli non accompagnati.

Relativamente agli interventi di cui sopra la Regione ha organizzato occasioni formative per gli operatori dei Servizi pubblici e del Privato sociale finalizzati alla costruzione e alla sperimentazione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei Servizi stessi che si indicano come buone prassi.

In particolare, tra gli interventi e i Servizi attivati negli Ambiti territoriali, compresi nella programmazione degli interventi socio assistenziali all’interno dei Piani di Zona, possiamo sottolineare come buona prassi gli interventi ed i servizi di sostegno alla genitorialità e le Comunità Residenziali per minori, in quanto maggiore è stato il lavoro di supporto e di coordinamento a livello regionale.

Come già previsto nel Piano Sociale regionale, gli interventi a supporto della genitorialità, delle relazioni familiari ed intergenerazionali sono definiti come una delle grandi aree progettuali in cui si è articolata l’innovazione nell’offerta dei servizi.

Nei singoli progetti troviamo le finalità e le linee di metodo indicate per questa area dagli indirizzi regionali, di cui a seguito riportiamo soltanto gli obiettivi raggiunti che riteniamo più qualificanti:

- superamento dell'impronta esclusivamente assistenzialistica del sostegno alla genitorialità per rivolgersi al disagio della normalità, alla prevenzione, alla promozione diffusa di una più alta qualità educativa;
- la comunicazione con le opportunità offerte dai diversi soggetti operanti nel territorio per costruire o intensificare il lavoro di rete;
- la collocazione di spazi destinati ai genitori e alle famiglie all'interno dei Servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- un'attenzione specifica alla differenza di genere, sia essa riferita all'esperienza delle madri e dei padri o alla costruzione della identità sessuata dei figli.

Per quanto invece attiene le Comunità residenziali e semiresidenziali per i soggetti in età minore si precisa che tali servizi/strutture sono inserite tra gli interventi di tutela e di prevenzione del disagio.

Tali Servizi sono intesi come:

- luogo di sostegno al minore ma anche alla sua famiglia;
- luogo in cui operano professionalità qualificate in grado di calibrare gli interventi sui ritmi personali di crescita dei ragazzi e di monitorare costantemente il grado di qualità del Servizio;
- luogo in cui sia possibile rielaborare un percorso di ricostruzione del proprio progetto di vita, luogo in cui le attività centrate sul minore vengono individuate ed attuate tra i referenti della Comunità, gli operatori dei Servizi territoriali in collegamento con gli interventi che si attuano per le famiglie;
- luogo aperto e servizio radicato nel contesto comunitario.